



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 25 del 01-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 14 "ALLO STRUMENTO URBANISTICO INERENTE LA RICOGNIZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.G.-P.I. SOGGETTE A DECADENZA. ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N 11/2004 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, addì uno del mese di dicembre alle ore 20:30, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

POLATI PAOLO	P	BUTTOLO ENZO	A
CARLI MICHELE	P	PENNA LUISA	P
PRANDINA LORENZA	P	ZAMPIERON TIZIANO	P
CAPPOZZO MATTEO	P	BASSI GABRIELLA	P
ZAUPA NEREO	P	CECCATO PAOLO	P
POLATI FEDERICA	P	ALLEGRO EDDI	P
BORTOLASO FILIPPO	P		

Partecipa il Segretario Comunale SPADETTO ENZO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: VARIANTE N. 14 "ALLO STRUMENTO URBANISTICO INERENTE LA RICOGNIZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.G.-P.I. SOGGETTE A DECADENZA. ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO" AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. N 11/2004 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di San Pietro in Gu è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3592 in data 22/11/2005, successivamente modificato;
- la L.R. n. 11/2004 fissa i contenuti che devono essere perseguiti per il corretto governo del territorio – riconducibili a disposizioni e prescrizioni che regolano l'utilizzazione del territorio comunale ai fini urbanistici ed edilizi (P.A.T. – P.I.) – collegati all'attività di programmazione degli interventi pubblici e privati in esso previsti;
- il Comune di San Pietro in Gu per la formazione del primo P.A.T. ha scelto la forma coerente con le linee guida indicate dalla Provincia di Padova;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 34 del 01/04/2016 (pubblicazione su B.U.R. n. 37 del 22.04.2016) è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004, l'approvazione del P.A.T. espressa nella Conferenza dei Servizi decisoria del 13/01/2016, entrato in vigore in data 07/05/2016, ovvero 15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel B.U.R. effettuato a cura della Provincia (art. 15, c. 7, della L.R. n. 11/2004);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34 della L.R. n. 11/2004; in tali ipotesi si applica l'art. 33 (aree non pianificate) della L.R. n. 11/2004 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza;
- dall'approvazione del primo P.A.T. decorre, per il P.I. di cui all'art. 48, c. 5 bis, della L.R. n. 11/2004, citato nelle premesse, il termine di decadenza di cui all'art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 48, c. 5 quater, della L.R. n. 11/2004, così come aggiunto dall'art. 4, c. 2, della L.R. n. 30/2010);
- per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al Comune la proroga del termine quinquennale; detta proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1% del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU; detto contributo è corrisposto al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale e verrà destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione; l'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dall'art. 18, c. 7, sopra citato (art. 18, c. 7 bis, della L.R. n. 11/2004, aggiunto dall'art. 23, c. 3, della L.R. n. 14/2017);
- il P.A.T. è diventato efficace in data 07/05/2016, quindi il termine quinquennale di decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi e ai vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34 della L.R. n. 11/2004 di cui

al P.R.G. vigente che a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., per le parti compatibili con il medesimo, è diventato il P.I., risulta essere il 07/05/2021;

- risulta essere ora necessario compiere una ricognizione delle previsioni di Piano soggette a decadenza, al fine di assumere un'adeguata disciplina urbanistica per le aree interessate, nel limite quantitativo alle trasformazioni dettato dalla quantità massima di consumo di suolo ammesso, in modo tale da formare, adottare e approvare un nuovo strumento di pianificazione con le procedure di cui all'art. 18 commi 7-8 della L.R. n. 11/2004;

Preso atto che:

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 36 del 18/02/2021 è stato affidato l'incarico professionale ad oggetto "aggiudicazione del servizio inerente la variante al PRG-PI inerente la ricognizione delle previsioni di P.R.G.-P.I. soggette a decadenza, adeguamento normativo e aggiornamento cartografico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 (cd. decreto semplificazioni) a favore del RTP formato dall'arch. Michele Miotello, ing. Giuliano Zen, arch. Giancarlo Ghinello e dott. forestale Andrea Allibardi";

Considerato:

- che tra le aree di espansione interessate dalla decadenza di cui al citato art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004, rientrano anche le aree classificate come Z.T.O. D5/2a e D5/2b per insediamenti agroindustriale di espansione, interessate da un vincolo boschivo, per la quale non è stata presentata dalla proprietà alcuna manifestazione di interesse al mantenimento della previsione edificatoria in seguito all'avviso pubblicato in data 09/11/2020 (prot. 12694);

Visto:

- il parere n. 66 del 21/10/2015 del Comitato per la valutazione tecnica Regionale ad oggetto "Comune di San Pietro in Gu (PD) Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) art. 15 della L.R. 11/2004", assunto nella conferenza dei servizi conclusiva prot. 326/16 del 13/01/2016, che, in merito alle aree D5/2a e D5/2b, precisava quanto segue:

"Con nota prot. n. 11160 del 13/03/2015, la Regione del Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, segnalava la presenza di aree boscate ai sensi della normativa forestale vigente; in sede di valutazione tecnica provinciale n. 12 del 20/03/2014, veniva stabilito di rinviare alla fase di approvazione del P.A.T. l'approfondimento della nota medesima. Con successiva nota prot. n. 116276 del 18/03/2015, il dipartimento di Difesa del Suolo e Foreste comunicava che "a seguito di sopralluogo e delle valutazioni ivi effettuate, l'area segnalata è da ritenersi boscata ai sensi dell'art. 14 della Legge Forestale Regionale e soggetta anche al vincolo paesaggistico ex art. 142. Lettera g) del D.Lgs 42/2004".

Ciò premesso, nella TAVOLA 1 del P.A.T. ed in legenda, sia individuata con apposita simbologia l'area in questione ed inserire nelle N.T. le apposite discipline normative di riferimento."

Preso atto:

-dell'istanza formulata dalla Soc. Agricola Pellegrina S.p.a. alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Forestale, del 09/12/2020 con lo scopo di ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 52/78, nonché dell'art. 146 del D.lgs 42/04, alla riduzione della superficie forestale esistente sulle aree D5/2a e D5/2b;

-che la richiesta di cui sopra era finalizzata non tanto all'attuazione della previsione edificatoria relativa alle aree D5/2a e D5/2b, bensì al recupero dell'attività agricola (impianto di un medicale e coltivazioni di cereali) di una superficie di circa 52.110 mq, dei quali 34.295mq occupati da bosco;

- che l'Unità Organizzativa Forestale, in merito all'autorizzazione paesaggistica necessaria per la trasformazione del bosco in "coltura agricola", richiamando il "parere negativo" rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti Paesaggio di VE, comunicava il "rigetto" dell'istanza in

esame alla Soc. La Pellegrina S.p.a. (nota prot. n. 157421 del 07.04.2021 assunta al prot. comunale n. 3225 in data 08.04.2021);

-della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 06/05/2021 con la quale si adottava ai sensi dell'art. 18, commi 7-8 della L.R. 11/2004, la variante "ALLO STRUMENTO URBANISTICO INERENTE LA RICOGNIZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.G.-P.I. SOGGETTE A DECADENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO" redatta dal RTP formato dall'arch. Michele Miotello, ing. Giuliano Zen, arch. Giancarlo Ghinello e dott. forestale Andrea Allibardi, la cui documentazione è stata depositata al protocollo comunale n. 3742 in data 23/04/2021;

Dato atto che

- la suddetta variante è stata depositata ai sensi dell'art. 18 comma 3 della L.R. 11/2004 a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Urbanistica del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi al 12/05/2021, e che entro i 30 giorni successivi al termine precedente, ovvero il 10/07/2021, chiunque poteva formulare osservazioni pertinenti;

Dato altresì atto che

- dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio, manifesti affissi nelle bacheche comunali, sul sito del Comune in amministrazione trasparente e ai sensi dell'art. 18 comma 3 della succitata Legge Regionale, su due quotidiani locali "Il Giornale di Vicenza" e "Il mattino di Padova" in data 12/05/2021;

Rilevato che:

- entro i termini previsti è pervenuta l'osservazione a nome di Pettenuzzo Sofia, acquisita agli atti con prot. 6701 del 16/07/2021 ad oggetto "*richiesta di stralcio di un tratto viabilistico e relativa fascia di rispetto stradale*" relativa alla previsione di collegamento tra la S.P. ex Postumia già Via Garibaldi ed il bassanese, insistente sui terreni catastalmente censiti al Foglio 7, mappali n. 107 e n. 121 e Foglio 8 mappali n. 20 e n. 332;

Accertato che:

- decorso il termine ultimo per presentare le osservazioni, la "Società Agricola La Pellegrina S.p.a." per il tramite del proprio Legale Avv. Barbara Bissoli ha depositato in data 05/08/2021 con prot. 7763 una specifica osservazione ad oggetto "*richiesta di esclusione dei terreni censiti al Foglio 16 mappali n. 30, 31 e 32 oggetto di decadenza art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 confermando la destinazione urbanistica a zona D5/2a e D5/2b*";

Considerate le osservazioni, qui di seguito sintetizzate:

Richiedente Pettenuzzo Sofia (prot. 6701 del 09/07/2021):

- *chiede di eliminare l'esistente vincolo derivante dalla previsione viabilistica sui terreni a destinazione agricola siti in Comune di San Pietro in Gu, catastalmente censiti al Foglio 8, mappali n. 33 e n. 20 e Foglio 7, mappali n. 121 e n. 107;*

Richiedente Società Agricola La Pellegrina S.P.A. (prot. 7763 del 05/08/2021):

- *richiede di escludere i terreni in proprietà censiti al Foglio 16, mappali n. 30, n. 31 e n. 32 ed individuati nel P.R.G. previgente – primo P.I. con la zona D5/2a per Insediamenti Agroindustriali (espansione) di 90.245mq e con la zona D5/2b per Insediamenti Agroindustriali (espansione) di 27.145mq, per complessivi 117.390mq dalle aree oggetto di decadenza ai sensi dell'art. 18, comma 7, L.R. n. 11/2004, confermando quindi la predetta destinazione urbanistica;*

- *modificare tutti gli elaborati della variante al P.I. adottata in tal senso.*

Considerati

- il parere favorevole espresso da ARPAV Dip. Prov.le di Padova prot. 90401/2021 agli atti del Comune con prot. 11467 del 04/11/2021
- il parere del Consiglio di Bacino Brenta del 04/11/2021 agli atti con prot. 11519 del 04/11/2021;
- il parere espresso da U.L.S.S. n. 6 Euganea in data 05/11/2021 con prot. 171402, agli atti con prot. 11557 del 05/11/2021;

Preso atto

- della attestazione di non necessità della procedura V.inc.A. a firma del Dott. Forestale Andrea Allibardi;
- della nota prot. 8506 del 27/08/2021 con la quale è stata trasmessa alla Regione del Veneto – Commissione VAS – la documentazione di cui alla presente variante n. 14 per la valutazione di competenza;

Accertato che

- in data 21/11/2022 al prot. 13168, è stato acquisito il parere motivato n. 248 del 02/11/2022 espresso dalla Commissione Regionale V.A.S, quale il parere di “non assoggettare alla procedura V.A.S. la variante n. 14 al P.I. di ricognizione delle previsioni dello strumento urbanistico soggette a decadenza” *in quanto non determina effetti significativi sull’ambiente” fatte salve le prescrizioni eventuali contemplate nello stesso parere”;*
- dal parere motivato citato *“la valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata”;*

Preso atto delle delibere di approvazione delle Varianti Verdi riclassificazione di aree edificabili”, ultima delle quali la specifica Variante n. 13 “Varianti Verdi anno 2020”, approvata con delibera di C.C. n. 16 del 22/04/2021;

Considerato inoltre

- il parere del Consulente legale del Comune avv. prof. Alessandro Calegari agli atti con prot. 11540 del 13/10/2022;

Preso atto che:

- sulla scorta delle osservazioni depositate, si è proceduto con l’istruttoria e valutazione delle stesse redigendo le seguenti controdeduzioni:

PETTENUZZO SOFIA

Per quanto di competenza dell’U.T.C., con particolare riferimento alla pianificazione specifica (di settore), strategica (sovraordinata e locale) ed operativa (P.R.G.-P.I.) si evidenzia quanto segue:

1) l’elab . 13.1.a (C 01) del P.R.G.-P.I. vigente (scala 1/5000) individua la “viabilità di progetto” con relativa “fascia di rispetto stradale”, ovvero la bretella che – tramite intersezione circolare a raso – si stacca dalla S.P. 28 (Vecchia Postumia) verso il Comune di Bressanvido in Provincia di Vicenza; (v. rif. 1)

2) con riferimento al Piano Provinciale della Viabilità (Agg. 2012, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 69 del 20.12.2012), la “corografia d’insieme” relativa agli “interventi invariati” non annovera l’intervento di cui trattasi, indicato come “viabilità di progetto” nella cartografica del P.R.G.-P.I. vigente indicata al punto precedente; nemmeno tra gli interventi di Piano c.d. “lineari” (viene indicato con il rif. 70 il prolungamento della S.P. 16 “Del Vicerè Ospitale di Brenta/Camazzone” verso la S.S. 53 a Carmignano di Brenta), e “puntuali” (viene indicato con il rif. 91 la manutenzione straordinaria del Ponte sulla Roggia Uselino lungo la S.P. 28); (v. rif. 2)

3) Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P., approvato con D.G.R. n. 4234 del 29.12.2009 – B.U.R. n. 14 del 16.02.2010), in particolare all’elab. P 04 “Sistema Insediativo Infrastrutturale” (scala 1/50.000) si evince l’indicazione (classe grafica) delle “previsioni di progetto consolidate di livello sovraprovinciale” all’uopo regolamentate dall’art. 38 delle “Norme Tecniche” recante “Rete della mobilità – Direttive Generali”: Detto articola stabilisce specificatamente che:

- “Il P.T.C.P. indica le previsioni dei nuovi tracciati, degli ampliamenti, dei potenziamenti e degli interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie provinciali, sulla base del Piano Provinciale della Viabilità, versione aggiornata al 2006.”;
- “Nuovi tracciati, che si collegano con la viabilità provinciale sovracomunale, si potranno prevedere solo in presenza di documentate necessità e dovranno essere coordinati con la rete provinciale, regionale o statale; inoltre andrà verificata la congruenza delle soluzioni adottate con gli altri sistemi: ambientale, residenziale, produttivo.”; (v. rif. 3).

4) La “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” (elab. B 01 scala 1/10.000) del P.A.T. vigente (elaborato adeguato alla V.T.R. n. 66 del 21.10.2015 – approvato in data 13.01.2016 (Conferenza dei Servizi decisoria);

– Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 34 del 01.04.2016 (B.U.R. n. 37 del 22.04.2016) di ratificata (art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004) dell’approvazione del P.A.T. entrato in vigore in data 07.05.2016) individua il tracciato oltre che della viabilità esistente (S.P: 28) anche della viabilità “di progetto” con relative “fasce di rispetto”, regolamentata dall’art. 33 delle N.T.. (v. rif. 4). All’art. 33.1 viene indicato che “La Tav. A.1 “Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” evidenzia le infrastrutture del sistema della viabilità esistente di interesse provinciale”; mentre all’art. 33.2 che “Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore”.

5. La “Carta della Trasformabilità” (elab. B 04 scala 1/10.000) del P.A.T. vigente non individua il tracciato di cui trattasi tra le nuove connessioni viabilistiche (infrastrutture secondarie, altro). (v. rif. 5).

Alla luce di tutto quanto sopra descritto, tenuto conto:

- 1) di quanto stabilito dal vigente P.T.C.P., in particolare dalla seguente condizione “nuovi tracciati, che si collegano con la viabilità provinciale sovracomunale, si potranno prevedere solo in presenza di documentate necessità e dovranno essere coordinati con la rete provinciale, regionale o statale” specificatamente dettata dall’art. 38 delle N.T;
 - 2) di quanto dettato dall’art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004 (trattandosi di nuova infrastruttura per la quale non è stato approvato il progetto esecutivo);
- per quanto di propria competenza tecnica codesto U.T.C. propone di accogliere l’osservazione in quanto appare essere coerente con la pianificazione specifica (di settore) e strategica (sovraordinata e locale).

SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A.

L’U.T.C., sentito anche il parere del Consulente legale del Comune avv. prof. Alessandro Calegari, controdeduce nei termini seguenti

- 1) l’osservazione presentata, seppur fuori termine (che peraltro non riveste carattere perentorio) dimostra che l’osservante ha interesse a mantenere la destinazione produttiva per l’area di sua proprietà, pur non avendo presentato a suo tempo una chiara manifestazione in tal senso, quando l’Amministrazione comunale ha pubblicato l’apposito avviso prescritto dall’art. 17, comma 4 bis, della L.R n. 11/2004 e smi;
- 2) ritenuto che il vincolo di zona boscata ed il corrispondente vincolo di natura paesaggistica non sono da soli ostativi al riconoscimento dell’edificabilità per tale Zona Territoriale Omogenea,

considerata dall'amministrazione comunale di interesse strategico ai fini dello sviluppo e dell'infrastrutturazione del territorio;

3) ritenuto che il recente diniego espresso dalla Regione, su conforme parere della Soprintendenza, si riferiva ad esigenze di coltivazione dei terreni boscati e non di riduzione degli stessi finalizzata allo sviluppo della zona produttiva;

4) preso atto della rinnovata volontà del privato di attuare la destinazione urbanistica dell'area in questione, del carattere non vincolante, rispetto alla pianificazione urbanistica, del parere espresso dalla Soprintendenza su una precedente istanza di riduzione della superficie boscata per finalità di tipo agricolo (e non produttivo);

5) considerata l'attuale inesistenza di richieste di assegnazione di aree edificabili in altre zone del territorio comunale e la contemporanea sufficienza di aree trasformabili rispetto alla stima del fabbisogno comunale per i prossimi anni;

3) considerato altresì che la trasformazione urbanistica di detta area sarà sottoposta ai pareri degli Enti competenti e che la sua riconferma è relativa ad una previsione dello strumento urbanistico;

tutto ciò premesso si propone pertanto di accogliere l'osservazione, ripristinando le Z.T.O. "D5/2a" e "D5/2b" per insediamenti agroindustriali (di espansione).

Si modificano gli elaborati "13.1.b Intero territorio comunale (sud) in scala 1:5.000 e "13.3.3 Zone significative: Armedola" in scala 1:2.000.

Si aggiorna l'elaborato "F02 Repertorio Normativo" ripristinando le previsioni urbanistiche per la Z.T.O. "D5/2".

Visti gli elaborati progettuali di variante depositati al protocollo comunale con n. 3742 del 23/04/2021 e l'elaborato "*osservazioni-controdeduzioni - proposta di valenza tecnica*" gli atti con prot. 13250 del 23/11/2022, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e composta da:

a) elaborati grafici

C.01 13.1.a – Intero territorio comunale – nord (1:5.000) agli atti con prot. 3742 del 23/04/2021

C.02 13.1.b – Intero territorio comunale – sud (1:5.000) agli atti con prot. 3742 del 23/04/2021

D.01 13.3.1a – P.R.G. – Zone significative – San Pietro in Gu (1:2.000)

D.02 13.3.1b – P.R.G. – Zone significative – San Pietro in Gu (1:2.000)

D.03 13.3.2 – P.R.G. – Zone significative – Le Barche (1:2.000)

D.04 13.3.3 – P.R.G. – Zone significative – Armedola (1:2.000)

b.1) elaborati tecnici ordinari

F.00 RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

F.01 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;

F.02 REPERTORIO NORMATIVO;

F.03 REGISTRO FONDARIO;

G.01 VERIFICA DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA TEORICA;

b.2) elaborati tecnici specialistici

RELAZIONE TECNICA SULLA NON NECESSITA' DI PREDISPORRE UNO STUDIO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA - DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE (D.G.R. n. 3637/2002 e s.m.i.);

Parere motivato n. 248 del 02/11/2022 emesso dalla Commissione Regionale V.A.S. ed acquisito agli atti del Comune in data 21/11/2022 al prot. 13168

Ritenuto di procedere con l'approvazione della variante n. 14 "ALLO STRUMENTO URBANISTICO INERENTE LA RICOGNIZIONE DELLE PREVISIONI DI PRG-PI SOGGETTE A DECADENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO" ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004;

Richiamato

- l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di "...astenersi dal prendere parte alla discussione e dalla votazione di delibere riguardanti interessi proprio di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo statuto e dai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs.18/08/2000 n.267;

Dato atto

- che sul sito Internet del Comune di San Pietro in Gu, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 23 aprile 2004, n.11 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale vigente;

tenuto conto di quanto previsto dal vigente P.T.C.

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco presenta la propria relazione: "Con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 34 del 01/04/2016 è stata ratificata l'approvazione del P.A.T. che è entrato in vigore dal 07/05/2016.

Ai sensi dell'art. 18, c. 7, della L.R. n. 11/2004, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.I. decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34 della L.R. n. 11/2004.

Il Consiglio comunale con propria delibera n. 19 del 06/05/2021 ha adottato ai sensi dell'art. 18, commi 7-8 della L.R. 11/2004, la variante "ALLO STRUMENTO URBANISTICO INERENTE LA RICOGNIZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.G.-P.I. SOGGETTE A DECADENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO".

Da quel momento sono decorsi trenta giorni consecutivi al 12/05/2021 per il deposito degli atti e nei successivi 30 giorni al termine precedente, ovvero il 10/07/2021, chiunque poteva formulare osservazioni pertinenti.

Entro i termini previsti è pervenuta l'istanza della Sig.ra Pettenuzzo Sofia che ha presentato l'osservazione acquisita agli atti con prot. 6701 del 16/07/2021 ad oggetto "richiesta di stralcio di un tratto viabilistico e relativa fascia di rispetto stradale" relativa alla previsione di collegamento tra

la S.P. ex Postumia già Via Garibaldi ed il bassanese, insistente sui terreni catastalmente censiti al Foglio 7, mappali n. 107 e n. 121 e Foglio 8 mappali n. 20 e n. 332.

Decorso il termine ultimo per presentare le osservazioni, la “Società Agricola La Pellegrina S.p.a.” per il tramite del proprio Legale Avv. Barbara Bissoli ha depositato in data 05/08/2021 con prot. 7763 una specifica osservazione ad oggetto “richiesta di esclusione dei terreni censiti al Foglio 16 mappali n. 30, 31 e 32 oggetto di decadenza art. 18 comma 7 della L.R. 11/2004 confermando la destinazione urbanistica a zona D5/2a e D5/2b”.

Considerata la peculiarità della situazione legata soprattutto alle due aree D5/2a e D5/2b, come Amministrazione abbiamo interpellato il Consulente legale avv. prof. Alessandro Calegari che ci ha fornito il proprio parere agli atti con prot. 11540 del 13/10/2022;

Questa sera il Consiglio dovrà esprimersi sulle due osservazioni giunte agli atti.

Per ciò che concerne la prima presentata dalla Sig.ra Pettenuzzo Sofia, per quanto di competenza, l’U.T.C propone di accogliere l’osservazione in quanto appare essere coerente con la pianificazione specifica (di settore) e strategica (sovraordinata e locale).

Per ciò che concerne la seconda osservazione presentata dalla SOCIETA’ AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A., tenuto conto del parere legale dell’Avv. Prof. Alessandro Calegari, per quanto di competenza, l’U.T.C. propone di accogliere l’osservazione, ripristinando le Z.T.O. “D5/2a” e “D5/2b” per insediamenti agroindustriali (di espansione).

Passo la parola all’arch. Michele Miotello, Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti che ha curato la variante in oggetto questa sera per eventuali precisazioni o approfondimenti”.

L’Architetto Michele Miotello, collegato in videoconferenza, ricorda che la variante era stata adottata a maggio 2021 e che questa sera il Consiglio dovrà controdedurre le due osservazioni pervenute e approvare la variante. La variante è stata sottoposta al parere ambientale della VAS e a quello degli altri enti che hanno una competenza ambientale in materia di governo del territorio e il giudizio complessivo è che le scelte pianificatorie di questa variante non hanno effetti significativi sull’ambiente.

Passando alle osservazioni, la prima, pervenuta nei termini, riguarda l’aggiornamento cartografico relativo ad un tratto di viabilità di cui non c’è ancora un progetto; la seconda riguarda la Società Agricola La Pellegrina che chiede di reinserire l’area di espansione. L’Arch. Miotello precisa che l’azienda non si era espressa durante il periodo in cui si potevano presentare le manifestazioni d’interesse, e che quindi l’area era decaduta diventando un’area non pianificata. Successivamente, dopo l’adozione e fuori termine, la stessa società ha chiesto di mantenere l’area alla sua destinazione previgente e l’Amministrazione ha opportunamente controdedotto riportando l’area come era nel previgente strumento urbanistico, ossia come area di espansione. Infine, precisa che i vincoli riconfermati saranno validi per altri cinque anni, decorsi i quali, il comune dovrà di nuovo rivalutare la pianificazione per chiedere ai proprietari se intenderanno confermare o meno le previsioni urbanistiche.

Il Sindaco precisa che si dovrà procedere con quattro singole votazioni: una per ciascuna singola osservazione, una il recepimento della variante e l’ultima per l’immediata eseguibilità

Si procede con la votazione in merito alle osservazioni pervenute:

1) Osservazione n. 1 prot. 6701 del 09/07/2021 a nome di Pettenuzzo Sofia (pervenuta entro i termini):

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

2) Osservazione n. 2 prot. 7763 del 05/08/2021 a nome della “Società Agricola La Pellegrina S.p.a.” per conto dell’Avvocato Barbara Bissoli (pervenuta fuori termine)

Il **Consigliere Zampieron** presenta la seguente dichiarazione di voto: “La delibera di questa sera al punto 2, fa seguito alla delibera di Consiglio n. 19 del 6.5.2021 con la quale l’Amministrazione ha approvato l’eliminazione dell’edificabilità di circa 110.000 mq di terreno del gruppo Veronesi, con la motivazione che la proprietà non aveva manifestato interesse al mantenimento della edificabilità della stessa.

In realtà così non era e le prove di ciò è stato l’immediato successivo ricorso, con il proprio avvocato, che il gruppo Veronesi ha fatto al Comune, dopo l’approvazione della delibera n. 19 del 6.5.2021.

Noi esprimiamo, questa sera, profonda soddisfazione per il ripristino edificatorio dell’area Veronesi in quanto la stessa è destinata, nel tempo, ad ampliamento delle attività del gruppo, presente a San Pietro in Gu da moltissimi anni, durante i quali ha dato occupazione a numerosissime persone del nostro paese.

Infatti nella seduta consiliare del 6 maggio 2021 noi Consiglieri di minoranza avevamo fatto presente, nella nostra dichiarazione di voto, che l’area non era da stralciare e chiesto all’Amministrazione di rivedere il suo operato, senza peraltro ricevere alcun ascolto da parte della maggioranza.

Ora evidentemente l’Amministrazione ammette che la sua decisione era errata e ripristina l’edificabilità dell’area, come era giusto che fosse.

Questo è l’esempio di cosa succede nel nostro Comune dove, una maggioranza che si crede eterna, non accetta alcun suggerimento o proposta da parte dei consiglieri di opposizione.

Il Capo Gruppo GUADENSI PER LE LIBERTA’ CON TIZIANO ZAMPIERON”.

Il **Sindaco** precisa al Consiglio per trasparenza che la Società non ha presentato ricorso per l’adozione ma per un’altra questione.

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

Ritenuto di approvare quanto sopra proposto e preso atto dell’esito della votazione resa per alzata di mano, come sotto riportata:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

1. di assumere, in ordine alle osservazioni all’adeguamento del Piano degli Interventi, adottato, le determinazioni per ciascuna contenute nell’elaborato “Osservazioni-

- Controdeduzioni”, allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale n. 11/2004, l’adeguamento del Piano degli Interventi adottato con deliberazione consiliare, redatto dal R.T.P. prot. 3742 del 23/04/2021;
 3. Di demandare all’R.T.P. coadiuvato dall’Ufficio Tecnico, all’adeguamento dei documenti facenti parte della variante in parola (elaborati grafici, tecnici e documentali) secondo l’esito delle votazioni sulle proposte di controdeduzione già menzionate;
 4. di dare atto che:
 - che ai sensi del comma 5 dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004 copia integrale del piano approvato sarà trasmessa alla Provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione;
 - che ai sensi del comma 6 dell’art. 18 della Legge Regionale n. 11/2004, il Piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta approvazione da effettuarsi da parte del Comune.
 5. di procedere, ai sensi dell’art. 39 del Decreto Legislativo n. 33/2013, alla pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati tecnici con la stessa approvati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
 6. di demandare agli uffici comunali, per quanto di competenza, ogni provvedimento necessario alla piena attuazione ed efficacia della presente deliberazione.

Ed inoltre, vista l’urgenza, il Sindaco pone ai voti l’immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Voti a favore	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0
Presenti	n. 12

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 28-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Zanata Felics

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 28-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Segretario Comunale
F.to SPADETTO ENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 22-12-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.879.

San Pietro in Gu, 22-12-2022

L'incaricato della pubblicazione

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
- È divenuta esecutiva in data 01-01-2023 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgd. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 22-12-2022

Il Segretario Comunale

F.to SPADETTO ENZO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 22-12-2022

Il Funzionario Incaricato

Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Segreteria | <input type="checkbox"/> Vigilanza |
| <input type="checkbox"/> Economico - Finanziario | <input type="checkbox"/> Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica |
| <input type="checkbox"/> Personale | <input type="checkbox"/> Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Cultura - Sport | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Tributi | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Attività Produttive | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Demografici | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Assistenza alla Persona | <input type="checkbox"/> |